



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Divisione III - Sistema Camerale -

ALLE CAMERE DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
AGRICOLTURA
LORO SEDI

A UNIONCAMERE
P.ZZA SALLUSTIO, 21
00187 ROMA

A INFOCAMERE S.C.P.A.
C.SO STATI UNITI, 14
35127 PADOVA

Oggetto: Art. 1 comma 637 lett. b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190- ravvedimento operoso

La lettera b) del comma 637 dell'articolo 1 della legge richiamata in oggetto apporta modifiche alle lettere a) e b) dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 introducendo significative modifiche all'istituto del ravvedimento operoso; in particolare introduce le lettere *a-bis*), *b-bis*), *b-ter*) e *b-quater*).

Si ritiene necessario evidenziare, in primo luogo, che le lettere *b-bis*) e *b-ter*) si applicano, ai sensi del comma *1-bis*) introdotto dal medesimo comma 637, ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate e quindi non risultano applicabili al diritto annuale.

In merito alla due novità introdotte, invece, con la lettera *a-bis*) e *b-quater*) questo Ministero non può che confermare la posizione espressa nelle note n. 62417 del 30.12.2008 e n. 172574 del 22.10.2013, con le quale si è ritenuto che le modifiche dell'articolo 13 del d.lgs n. 472/1997 non hanno un automatico effetto di modifica del comma 1, lettere a) e b) dell'articolo 6 del decreto n. 54/2005 con quale si disciplina la possibilità dell'impresa di avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del d.l.g.s n. 472/1997, definendo nel dettaglio le misure ridotte della sanzione applicabile alle stesse imprese in caso di ravvedimento.

IL DIRETTORE GENERALE
(*Gianfrancesco Vecchio*)